

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) FEDERICO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) PALMIERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIANMARIA PALMIERI

Seduta del 16/03/2021

FATTO

Il ricorrente riferisce di essere titolare di un buono fruttifero postale della serie "Q/P" emesso il 19.04.1989, successivamente all'entrata in vigore del D.M. del 13.06.1986 e su cui, in applicazione dell'art. 5 del decreto stesso, venivano apposti due timbri: uno sulla parte anteriore con la dicitura "serie Q/P" e l'altro sulla parte posteriore recante la misura dei nuovi tassi fino al 20° anno successivo all'emissione.

L'intermediario convenuto ha riconosciuto in sede di rimborso un importo notevolmente inferiore a quanto dovuto avendo applicato in relazione al periodo dal 21° al 30° anno il tasso del 12% nonostante sul buono risulti indicato un rendimento diverso (e maggiore): "Lire 1.290751 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno successivo a quello di emissione".

Parte ricorrente evidenzia che, nel caso in esame, l'intermediario non ha correttamente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento. Si è così ingenerato nel sottoscrittore un legittimo affidamento nell'applicazione dei criteri di rimborso previsti per il periodo dal 21° al 30° anno, che va tutelato come chiarito dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 13979/2007 e n. 4761/2018) e dall'ABF (da ultimo, Collegio di Coordinamento decisione n. 6142/20) considerato che il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore si forma sulla base dei dati risultanti dal titolo.

Cita a sostegno delle sue argomentazioni decisioni dei Collegi ABF e sentenze della giurisprudenza di merito.

Rimasto insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario tramite reclamo, si rivolge all'Arbitro, chiedendo il pagamento della differenza dovuta in ragione di quanto indicato a stampa sul retro dei titoli, pari ad € 28.306,80.

Costituitosi, l'intermediario solleva le seguenti eccezioni in rito:

- a) la domanda è irricevibile in quanto relativa a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009 e quindi al di fuori della competenza temporale dell'Arbitro Bancario Finanziario;
- b) la domanda è inammissibile in quanto concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro.

Con riguardo al punto a), la resistente sostiene che la controversia ha ad oggetto i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione dei buoni mentre la competenza dell'Arbitro bancario e finanziario sussiste relativamente alle controversie relative a operazioni e comportamenti verificatisi a partire dal 1° gennaio 2009. Cita l'orientamento condiviso dell'Arbitro, secondo cui "in caso di controversie aventi ad oggetto un rapporto negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009 ma ancora produttivo di effetti successivamente a tale data, occorre avere riguardo al petitum onde verificare se esso sia fondato su vizi genetici (dando così luogo all'incompetenza temporale), ovvero su contestazioni attinenti effetti del negozio giuridico prodottisi dopo il 1° gennaio 2009 (sussistendo allora la competenza dell'ABF)" (ex multis, Collegio di Bologna Dec 7097/20). Argomenta a tale riguardo che con la sentenza n. 3963/2019 la Cassazione a SS.UU. ha ritenuto che il meccanismo di "eterointegrazione" dei tassi dei Buoni Fruttiferi trovi il suo momento genetico, ex art. 1339 c.c., all'atto della sottoscrizione del "contratto". Per suffragare tale ricostruzione, la convenuta osserva che il "comportamento" di cui si discute è relativo alla consegna del buono e cioè al momento in cui si è ingenerato nel sottoscrittore il legittimo affidamento circa la spettanza allo stesso degli importi indicati sul retro del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno del buono; né vale sostenere che i fatti oggetto di contestazione sarebbero da ricondurre al momento in cui è stato richiesto il rimborso dei buoni, atteso che l'elemento cui far riferimento per delimitare la competenza temporale dell'ABF sarebbe invece costituito dalle "operazioni o comportamenti" dell'intermediario e non, invece, il momento (successivo) in cui l'asserito pregiudizio da essi derivante si sia eventualmente manifestato (cfr. Collegio di Bologna n. 7097/20).

Con riguardo al punto b) la convenuta sottolinea che i titoli oggetto del ricorso sono mezzi della raccolta del risparmio che viene effettuata per conto dell'Emittente e al riguardo svolge una lunga e puntuale ricognizione della normativa succedutasi nel tempo, ponendone in luce gli aspetti di specialità, riepilogando in ordine cronologico le norme speciali, dal DPR del 29.03.1973 n. 156 fino al D.L. 30.9.2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24.11.2003 n. 326, che ha disposto la trasformazione dell'Emittente in società per azioni.

Le disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari alla sezione I, paragrafo 4 prevedono che all'Arbitro Bancario Finanziario possano essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, essendo escluse le controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U.B. ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D.Lgs. 24.2.1998 n. 58, secondo cui le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U.B. non si applicano, tra l'altro, al collocamento di prodotti finanziari.

Alla luce di quanto dedotto, l'intermediario afferma che i buoni fruttiferi sarebbero prodotti finanziari disciplinati da norme di carattere speciale, in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, del T.U. bancario. Da ciò consegue che le controversie in materia di buoni fruttiferi non rientrano nell'ambito di applicazione oggettivo dell'Arbitro Bancario e Finanziario.

Ciò premesso la convenuta, nel merito delle contestazioni, precisa che:

- le modalità di emissione dei Buoni Fruttiferi della serie “Q” sono stabilite dal decreto ministeriale del 13 giugno 1986 che prevede l’utilizzo di moduli della serie “P” purché su di essi siano apposti due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “serie Q/P”, l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi di interesse fissati da detto decreto ministeriale per la serie “Q”, non disponendo che detto timbro riporti (anche) gli “importi” degli interessi da corrispondere al sottoscrittore;
 - nel caso di specie, sono stati modificati, con l’apposito timbro, i tassi di interesse applicati all’investimento e conseguentemente gli importi da corrispondere per il quinto scaglione temporale non possono rimanere immutati. Da 21° al 30° anno, si applicano – e sono stati nel caso in esame effettivamente applicati – ai sensi della normativa ministeriale gli stessi tassi previsti per il precedente scaglione temporale, pur variando le modalità di capitalizzazione per la pregressa durata dell’investimento;
 - parte ricorrente era senz’altro consapevole di aver sottoscritto un Buono della serie “Q”;
 - era altresì consapevole del rendimento di quanto sottoscritto, in quanto i Buoni Fruttiferi sono documenti di legittimazione, con riferimento ai quali non trova applicazione il principio della letteralità. Conseguentemente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale del 13 giugno 1986 ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza del rendimento dei Buoni;
 - anche qualora si volesse aderire – per mera ipotesi – alla tesi della ricorrente dell’applicazione dei saggi di interesse previsti per la serie “P” per il periodo compreso dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno (cioè, 15%, anziché 12% previsti per la serie “Q”), tale tesi è altrettanto infondata in diritto dal momento che l’art. 6 del DM 1986 ha stabilito che anche ai Buoni delle serie precedenti alla “Q”, compresa la serie “P”, si applicano sempre e comunque i saggi di interesse fissati dalle tabelle del DM 1986, anche, quindi, con riferimento al periodo compreso tra il 21° anno e il 31 dicembre del 30° anno.
- Infine, la resistente conclude rilevando “la assoluta correttezza” del proprio comportamento, che “è stata riconosciuta in moltissime occasioni dai giudici di merito”, nonché dal Ministero dell’economia e delle finanze con la recente nota del 15.2.2018 prot. N. DT 12768 che peraltro ha ritenuto che l’adesione alla diversa tesi porterebbe al risultato “aberrante” per cui su uno stesso buono gli interessi possano “venir calcolati con riferimento a due serie diverse”, del tutto denegandola.
- Chiede pertanto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o irricevibile, o comunque non sia accolto.

DIRITTO

La questione concerne l’accertamento delle corrette condizioni di rimborso di n. 1 buoni fruttiferi postali, in relazione al quale la parte ricorrente chiede la liquidazione degli interessi secondo le stampate originariamente a tergo dello stesso per il periodo corrispondente agli ultimi dieci anni di durata dell’investimento.

Il Collegio preliminarmente valuta come non meritevoli di accoglimento le eccezioni sollevate dal resistente e sopra descritte fondate sull’asserita incompetenza *ratione temporis* e *ratione materiae* dell’ABF.

Al riguardo mette conto richiamare quanto già statuito, nel senso del riconoscimento della competenza temporale e per materia dell’ABF, dal Collegio di Coordinamento con decisione n. 5676 dell’8 novembre 2013, con riguardo a controversie cui è riconducibile anche quella qui in esame. Si tratta, infatti, di una posizione pienamente consolidatasi nella giurisprudenza di questo Arbitro e che non si ritiene di disattendere.

In ordine alla eccezione di incompetenza per materia, il Collegio di Coord. rileva: “L’art. 1, comma 1, lett. b), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, sulla disciplina sui sistemi stragiudiziali ex art. 128 bis T.U.B., nonché la Sez. I, par. 3, delle Disposizioni della Banca d’Italia del 18.6.2009 sui “Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”, hanno specificato che, nel novero degli intermediari destinatari di tale normativa, delimitante la stessa competenza dell’ABF, è inclusa “Poste Italiane S.p.A. in relazione all’attività di bancoposta”. E’ vero che la Sez. I, par. 4 del provvedimento da ultimo menzionato, così come già l’art. 1, comma 1, lett. a), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, escludono fra le “controversie” sottoponibili all’ABF quelle attinenti a fattispecie “non assoggettate al titolo VI del TUB ai sensi dell’articolo 23, comma 4, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)”, fra cui il “collocamento di prodotti finanziari”. Sennonché, l’articolo 1, comma 1, lettera u), del T.U.F. definisce “prodotti finanziari” per gli effetti di tale decreto <<gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari>>; e precisa al comma successivo che “per strumenti finanziari si intendono: a) valori mobiliari; b) strumenti del mercato monetario; c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; d) contratti di opzione [...]”. Raccordando le fattispecie in gioco, nelle “Disposizioni della Banca d’Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.09”, Sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3), si conclude che “la disciplina di cui al presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr.art. 1, comma 1 ter, T.U.F.)”, in sostanza negando ai BPF la qualifica di “strumenti finanziari”, e in via derivata di “prodotti finanziari” suscettibili di “collocamento” ai fini dell’applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati (elemento confermato dallo stesso D.M. Economia del 6.10.2004, che pure aveva inteso qualificarli come “prodotti finanziari”). Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell’ABF (v., ex multis, Coll. Milano, n. 719/2011, n. 315/2011; Coll. Roma, n. 1846/2011; Coll. Napoli, n. 1868/2012 e n. 2454/2012) abbiano disatteso l’eccezione di incompetenza ratione materiae sollevata dall’intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento”.

Quanto all’eccezione di incompetenza temporale, nella stessa pronuncia si afferma che là dove, come nel caso qui in esame, entra “in gioco un problema di ricognizione degli effetti del contratto secondo gli ordinari canoni ermeneutici”, rileva la data in cui è insorta la controversia. Anche sotto questo profilo, va dunque pienamente riconosciuta la piena competenza dell’ABF.

Nel merito il ricorso appare parzialmente da accogliere.

La parte ricorrente risulta aver depositato copia del buono in contestazione, che appartiene alla serie Q/P e risulta emesso il 19 aprile 1989, dunque successivamente all’entrata in vigore del D.M. 13 giugno 1986.

In base a quanto lamentato in ricorso, al buono in contestazione sarebbe stato applicato il rendimento relativo alla serie Q per tutta la durata del rapporto. La parte richiede pertanto, per il periodo dal 20° al 30° anno, il pagamento degli importi in valore assoluto indicati sul retro del buono (e relativi alla serie P), in quanto sul retro dello stesso risulta apposto un timbro, sovrapposto alla tabella originaria dei rendimenti, con indicazione dei nuovi tassi della serie Q soltanto fino al 20° anno.

Al riguardo, si tratta di stabilire se la presenza di una tabella stampigliata in originale sul tergo del titolo con indicazione di rendimenti, corrispondenti appunto alla serie P, più vantaggiosi per il sottoscrittore rispetto a quelli da applicare fino al 20° anno, possa aver

ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore circa la volontà dell'emittente di assicurargli, per il periodo di tempo dal 21° al 30° anno, un rendimento maggiore di quello previsto dal d.m. 13 giugno 1986, ovvero quello coerente con la tabella stampigliata in originale che richiama i rendimenti propri della serie P.

La controversia in merito alla soluzione della possibile divergenza, in relazione alla misura dei rendimenti e ai termini per l'esercizio del diritto al rimborso, tra le indicazioni riportate sui buoni postali fruttiferi (BFP) e i provvedimenti ministeriali disponenti su specifiche emissioni, individuabili attraverso l'indicazione della serie riportata sul fronte del titolo è ben nota. Su di essa si è pronunciata più volte – con esiti difformi - la Corte di Cassazione, la quale infine, con sentenza delle SS.UU. del 15 giugno 2007, n. 13979, in riferimento alla determinazione del saggio di interessi da considerare in sede di rimborso dei BFP, è approdata alla conclusione secondo cui la scritturazione sul titolo debba prevalere quando - come nel caso in esame - questo è stato sottoscritto in epoca posteriore all'emanazione di un provvedimento modificativo delle condizioni indicate sul retro del medesimo. In tal caso, infatti, si sarebbe ingenerato un legittimo affidamento del sottoscrittore nella volontà dell'emittente di assicurare un tasso di rendimento maggiore di quello previsto dai provvedimenti governativi. Nel caso opposto, in cui tali provvedimenti siano intervenuti dopo la sottoscrizione, devono invece prevalere le determinazioni normative. A tale orientamento, cui aveva già aderito il Collegio di coordinamento dell'ABF (dec. 5675/2013) si sono conformati anche i Collegi territoriali (si vedano, fra i tanti, Collegio Napoli, nn. Collegio Napoli, n. 2854/2019 e 10048/2018; Collegio Roma n. 8049/2018).

La questione di recente è tornata al vaglio del Collegio di Coordinamento dell'ABF che, con decisione n. 6142/2020, ha riaffermato, anche sulla base di una attenta valutazione della pronuncia della Cass. SS.UU. n. 3963/2019 richiamata dal resistente - che non ha modificato l'impostazione accolta della precedente Cass. SS. UU. 13979/2007 - il principio secondo cui "Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli".

Orbene, pur essendo vero che l'utilizzo dei moduli cartacei relativi a serie precedenti non osta all'applicazione dei criteri di rendimento relativi a serie successivamente istituite, occorre che il titolo cartaceo sia stato correttamente integrato in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale: "Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi".

Il che, ad avviso di questo Arbitro, consente di considerare, conformemente ai principi giurisprudenziali sopra richiamati, ingeneratosi nel sottoscrittore, con riguardo al titolo di cui si discorre, l'affidamento circa la limitazione dei meno favorevoli rendimenti corrispondenti alla serie Q al periodo indicato nel timbro sovrapposto alla tabella stampigliata, ovvero fino al 20° anno, dovendo invece valere, dal 21° al 30° anno, il tasso più favorevole praticato per la serie P cui si riferisce la predetta tabella.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente alla rideterminazione degli interessi nei sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO